

Pillole Legali

N° 5 del mese di giugno 2026

È meglio svolgere l'attività di agente come società o come persona fisica? Quali sono i vantaggi?

Il contratto di agenzia può essere stipulato con un agente persona fisica, con una società di persone (S.a.s. o s.n.c.) o con una società di capitali (S.r.l. o S.p.A).

Apparentemente non vi sono differenze sostanziali poiché, di fatto, l'attività dell'agente è sempre la stessa: promuovere la vendita dei prodotti della preponente.

Tuttavia, avere un mandato di agenzia intestato ad una **ditta individuale** può essere più vantaggioso e più favorevole per le ragioni che si vanno ora ad esporre.

- 1) Innanzitutto, la figura dell'agente persona fisica viene equiparata dal nostro legislatore alla figura del lavoratore parasubordinato. In particolare, in caso di azione giudiziale l'agente persona fisica potrà:
 - a. instaurare la causa presso il proprio domicilio, sarà così la preponente a doversi "spostare".
 - b. l'eventuale causa verrà regolata dalle norme sul "rito del lavoro", un procedimento speciale, più veloce ed economico rispetto al procedimento ordinario che devono invece seguire gli agenti costituiti in forma societaria.

Per dare un'idea si può pensare che la causa di un agente persona fisica duri la metà del tempo di quella promossa da un agente costituito in forma societaria, con costi altrettanto più economici.

- 2) Qualora l'agente persona fisica sottoscriva una rinuncia ad un proprio diritto o sottoscriva una transazione la può impugnare nei sei mesi successivi alla cessazione del rapporto (art. 2113 c.c.).

Un agente costituito in forma societaria non può mai più impugnare quella rinuncia o quella transazione con tutte le conseguenze che si possono immaginare.

- 3) Quando l'agente persona fisica raggiunge i requisiti pensionistici Enasarco o Inps ha diritto di interrompere il rapporto e di chiedere l'indennità suppletiva di clientela. La società, sia essa di persona o di capitali, non va mai in pensione e la possibilità di ottenere l'indennità di clientela e/o meritocratica è subordinata a due condizioni:

- Essere una società di persone (no Srl)
- Avere un contratto ove si richiama L'A.E.C del Commercio

- 4) Un ultimo importante aspetto è dato dal fatto che, l'agente persona fisica gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 3, c.c. ai sensi del quale:

"Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

[...].

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

[...]".

Ciò comporta che:

- in caso di fallimento o concordato preventivo l'agente persona fisica (sempre che vi siano disponibilità finanziarie) verrà soddisfatto (come precisato dall'art. 2751-bis, n. 3, c.c.), prima dei creditori chirografari;
- ciò non accade invece per le **società di capitali** le quali (salvo rare eccezioni) vengono ammesse in chirografo, con percentuali di soddisfacimento del credito attorno al 15-20% (ogni procedura ha percentuali diverse).

Per quanto riguarda le **società di persone** il discorso è più complesso.

La regola seguita dai Giudici, salvo eccezioni, è quella per cui alle società di persone non può essere applicato il rito del lavoro.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a seconda del commissario e/o del curatore si trovano situazioni diverse: in linea teorica, la regola esclude il diritto al privilegio ex art. 2751-bis c.c.; non è raro che alcuni commissari (e poi Giudici) lo concedano.

In conclusione, a meno che non vi siano esigenze fiscali importanti si sconsiglia vivamente l'intestazione del mandato di agenzia ad una società e nel modo più assoluto ad una società di capitali. Solitamente si consiglia di intestare il contratto di agenzia ad una società di capitali solo qualora oltre all'attività di agenzia venga svolta quella di compravendita (il classico esempio è il distributore) per cui vi è necessità di tutela del patrimonio, diversamente potrebbe non avere alcun senso, oltre al rilievo che la tenuta della contabilità di una società di capitali ha costi di gran lunga superiore a quella di una ditta individuale.

Avv. Andrea Porceddu